

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE (ZONE DI PRE-PARCO) DEL PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE PER LE ANNATE VENATORIE 2009/2013

Art. 1 Finalità

1. Con le presenti norme si regola l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone contigue al Parco (aree di pre-Parco), secondo le modalità definite dalla L. 6 Dicembre 1991 n. 394, dalla L. 11 Febbraio 1992 n. 157, dalla L.R. 6/05, dalla L.R. 15 Febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche, dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 per la Gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna e dalle norme di attuazione del Piano Territoriale del Parco.

Art. 2 Durata e validità

1. Il presente Regolamento è redatto in conformità agli art. 35, 36, 37 e 38 della L.R. 06/05, ed ha validità di quattro anni dalla data di acquisizione di efficacia e comunque per la durata delle stagioni venatorie comprese nel periodo 2009-2013.
2. Il presente Regolamento qualora non compatibile con il Regolamento regionale generale di cui all'art. 32 della L.R. 6/2005, può essere derogato soltanto da quest'ultimo che dispone anche per quanto non espressamente previsto.

Art. 3 Divieto di caccia

1. Nel territorio del Parco (Zone del Memoriale, B e C come rilevabile dalla cartografia del P.T.P.) è vietata l'attività venatoria a norma dell'art. 22, comma 6 della L. 394/91, dell'Art. 21 della L. 157/92 e della L.R. n. 6/05, fatti salvi gli interventi di controllo sulle specie faunistiche di cui all'Art. 37, della medesima L.R. 6/05.

Art. 4 Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita in regime di caccia programmata nell'area di pre-Parco (aree Contigue al Parco) di cui all'Art. 32 della L. 394/91 e all'art. 25, comma 1, lettera "e" della L.R. 6/05 alle seguenti specie:
 - cinghiale;
 - fagiano;
 - lepre;
 - pernice rossa;
 - volpe.
2. Annualmente, qualora dai censimenti organizzati dall'Ente Parco nell'area protetta emergesse che si è raggiunta una densità di popolazione congrua per l'attuazione di una gestione venatoria; sarà possibile effettuare un prelievo anche sulle specie cervo, daino e capriolo così come di seguito specificato nell'art. 6.

3. La presenza ammissibile non deve essere superiore ad un cacciatore ogni 20 ettari di superficie del territorio di caccia programmata (area di pre-Parco 3.729,43 ha), per un carico massimo di 181 cacciatori.
4. All'interno dell'area di pre-Parco l'esercizio dell'attività venatoria è riservata prioritariamente (nella forma di caccia programmata) ai cacciatori residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno), così come successivamente specificato all'Art. 8, comma 3.
5. Il cacciatore di cui al comma 3, che intende esercitare la propria attività venatoria nell'area di pre-Parco, è tenuto a munirsi di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio di Gestione del Parco.
6. Il prelievo venatorio del cinghiale nell'area di pre-Parco, è consentito da parte di gruppi di girata autorizzati dalla Provincia, sentito l'A.T.C., con il metodo della girata. Ogni gruppo sarà composto per almeno il 75% da residenti nei Comuni territorialmente interessati dal Parco (Comuni di Grizzana Morandi, Marzabotto e Monzuno). Per tutto il resto vale quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 e ss.mm.ii..
7. La caccia in girata è consentita nelle giornate determinate ai sensi del successivo Articolo 7, comma 2;
8. Nel corso delle annate venatorie 2009-2013 l'effettuazione della caccia con il metodo della girata potrà essere fatta da massimo quattro gruppi di girata autorizzati dalla Provincia sentito l'A.T.C, organizzando le uscite nel rispetto di quanto indicato al presente regolamento.
9. Nel corso delle annate venatorie 2009-2013, per ogni giornata di caccia, le singole parcelle di caccia in girata dovranno essere non contermini sia nell'ambito della singola zona che tra zone diverse.
10. Nel corso delle annate venatorie 2009-2013, ogni gruppo di girata impegnato nella caccia al cinghiale è tenuto a segnalare tale attività mediante apposizione di tabelle, redatte come da fac-simile allegato, riportanti le date di inizio e fine della caccia al cinghiale come da calendario venatorio provinciale oltre alla dicitura "nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato si svolgerà la caccia al cinghiale". Le tabelle apposte in corrispondenza degli accessi pedonali, e non, alle zone di caccia dovranno essere visibili a distanza, di colore giallo e resistenti all'umidità; tali tabelle andranno rimosse al termine dell'annata venatoria.
11. I componenti dei gruppi di girata sono tenuti a prestare opera di volontariato a favore del Consorzio di Gestione del Parco nella realizzazione di interventi necessari alla gestione faunistico-venatoria del territorio di parco e di pre-parco. Tali interventi saranno realizzati sotto il coordinamento dell'Ente di Gestione e riguarderanno, a titolo di esempio, tabellazione del territorio, prevenzione danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, censimenti, ecc.
12. La caccia al Cinghiale sarà anticipata, rispetto a quanto previsto dal calendario venatorio provinciale per l'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C. BO 3), nel periodo ottobre – dicembre, adeguandosi in tal modo alla prescrizione prevista dalla Valutazione d'incidenza del P.F.V.P. 2007-2012.
13. E' vietato il trasporto di armi e/o munizionamento nell'intero territorio dell'area protetta se non durante le azioni venatorie ed i piani di controllo gestiti dall'Ente Parco.

ART. 4 bis Allenamento e addestramento dei falchi

1. Nell'area di pre-Parco è consentito l'addestramento e l'allenamento dei falchi da caccia o da esposizione da parte di falconieri che saranno autorizzati dall'Ente di gestione e secondo modalità indicate dall'Ente stesso.

ART. 5 Assegnazione delle zone di girata

1. L'assegnazione di ogni zona avverrà ogni anno, in base al punteggio acquisito per quella annata, dal gruppo di girata che avrà presentato la domanda, ovvero in funzione della graduatoria che si delinea a fronte di più gruppi concorrenti.
2. Il punteggio ottenuto da ogni gruppo di girata che concorre all'assegnazione di una zona tiene conto della residenza anagrafica e della residenza venatoria dei componenti del gruppo stesso, valutandone inoltre la scelta di operare esclusivamente nel gruppo di girata oppure di operare anche in una squadra di braccata esterna al Parco, oltre ad altre caratteristiche di seguito descritte.
3. Il punteggio del gruppo di girata si otterrà dalla somma dei punteggi dei singoli parametri che descrivono le caratteristiche di ogni componente come di seguito descritto:

- residente nei comuni di Marzabotto, Monzuno o Grizzana Morandi	p.ti 10
- residente in altri comuni della Provincia di Bologna	p.ti 5
- residente negli ATC BO2 o BO3	p.ti 7
- residente nell'ATC BO1	p.ti 4
- residente al di fuori della Provincia di Bologna	p.ti 2
- iscritto esclusivamente ad un gruppo di girata	p.ti 5
- cacciatore di ungulati abilitato al prelievo selettivo	p.ti 2
- agricoltore residente nell'area protetta	p.ti 2
4. Il gruppo di girata che avrà ottenuto il punteggio più alto tra quelli che si saranno candidati sceglierà, per l'annata venatoria entrante, la zona nella quale operare nel rispetto del vincolo di rotazione di cui si dirà in seguito.
5. La scelta tra le tre parcelle restanti verrà fatta a partire dal gruppo di girata classificatosi al secondo posto per poi passare al terzo. Il gruppo di girata quarto classificato opererà nell'ultima zona rimasta.
6. Il metodo di assegnazione delle zone rimarrà lo stesso anche a fronte di un numero di gruppi di girata inferiore alle zone disponibili.
7. In caso di parità di punteggio tra i gruppi di girata candidatisi ad operare nell'area di pre-parco si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da effettuarsi presso la sede ATC BO3 alla presenza almeno dei capi squadra dei gruppi interessati al sorteggio.
8. Le candidature ad operare nell'area di pre-parco dovranno essere presentate all'ATC BO3 tassativamente entro il 28 marzo di ogni anno. Tale termine potrà essere modificato solo dall'ATC BO3 per motivate esigenze operative.

9. L'elenco dei quattro gruppi di girata che opereranno nel pre-parco, unitamente alla zona assegnata ad ognuno di loro, dovrà essere trasmesso all'Ente parco dall'ATC BO3 entro 10 giorni dalla loro individuazione.
10. Ogni gruppo di girata assegnatario di una zona dovrà operare, in un'annata venatoria, in una zona diversa da quella nella quale ha operato nelle annate precedenti. Ogni gruppo eventualmente subentrante ad un precedente nel momento di assegnazione delle zone nelle diverse annualità di vigenza del presente regolamento, si conformerà al processo di rotazione del gruppo uscente.
11. Ogni gruppo di girata dovrà, nell'annata venatoria corrispondente, fare fronte alle richieste di prevenzione danni mediante recinzione delle colture, così come previsto dall'ATC BO3. Nel caso in cui questo non avvenga o che le rimostranze per mancata attività di messa in opera delle recinzioni di non meno di due imprenditori agricoli, presentate per iscritto all'ATC BO3, siano valutate fondate dallo stesso ATC, ogni cacciatore afferente a quel gruppo di girata non potrà esercitare attività venatoria al cinghiale nel territorio del pre-parco di Monte Sole per la successiva annata venatoria.
12. Analogo provvedimento sarà assunto a carico di quei cacciatori che afferiranno ad un gruppo di girata che nel corso di ogni annata venatoria non avrà effettuato almeno il 50% delle uscite giornaliere previste dal combinato disposto del presente regolamento e del calendario venatorio provinciale.
13. Ogni anno, entro 15 giorni dal termine della caccia al cinghiale così come prevista dal calendario venatorio provinciale, il capogruppo di ogni gruppo di girata che avrà operato nel pre-parco dovrà consegnare agli uffici del Parco copia delle schede di girata consegnatigli all'inizio dell'attività venatoria dalla Provincia.

Art. 6 Caccia di selezione a daino, cervo e capriolo

1. La caccia di selezione al cervo verrà attuata nell'ambito dell'A.C.A.T.E. attraverso l'individuazione dei capi da abbattere inseriti nella gestione complessiva di tale ungulato.
2. La caccia di selezione al daino ed al capriolo, verrà attuata secondo le modalità previste dall'ATC BO3 e dalla Provincia di Bologna nel caso dell'A.F.V. San Silvestro. I capi da prelevare saranno quelli annualmente comunicati allo stesso ATC ed alla Provincia dal Parco a seguito di parere favorevole dell'INFS.
3. Nella attribuzione dei capi di cervo, daino e capriolo, l'ATC seguirà le previsioni indicate nella convenzione di cui all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 7 Limitazioni dell'attività venatoria

1. Premesso che l'attività venatoria non si svolgerà nelle giornate festive, nelle giornate del 29 e 30 Settembre e nelle giornate dell'1 e 2 Ottobre (date commemorative dell'eccidio), le giornate di caccia pro-capite saranno 2 (due) settimanali.
2. La caccia al cinghiale, si svolgerà nello stesso periodo previsto per l'A.T.C. BO3 dal Calendario venatorio provinciale, nelle giornate di mercoledì e sabato. Dal termine della caccia alla selvaggina cosiddetta stanziale, la caccia al cinghiale potrà effettuarsi in due giornate a scelta tra il lunedì, il mercoledì ed il sabato di ogni settimana. Prima del termine della caccia alla selvaggina stanziale, solo nel caso in cui una delle giornate di mercoledì o

sabato coincida con un giorno festivo, sarà possibile esercitare la caccia al cinghiale il lunedì della stessa settimana.

3. Il prelievo selettivo di cervo, daino e capriolo avverrà secondo le prescrizioni del Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 e in conformità con i periodi e le modalità stabilite dall'A.T.C. BO3 e dal protocollo d'intesa interregionale per la gestione del cervo dell'Appennino Tosco-Emiliano. Le giornate di caccia settimanali saranno quelle previste dal calendario venatorio provinciale.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Regolamento la caccia nel pre-Parco è consentita secondo il Calendario Venatorio Provinciale e nei limiti definiti dalle leggi nazionali e regionali.
5. Eventuali ulteriori limitazioni in particolare riguardo le giornate venatorie e le specie cacciabili, potranno essere imposte motivatamente, anche per ragioni legate alla fruizione turistica e didattica del Parco, dal Consorzio di Gestione del Parco, qualora se ne riscontrasse la necessità. Le modifiche, di carattere temporaneo, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna dell'Amministrazione Provinciale ed all' A. T. C. competente.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 38, comma 3 della L.R. 6/05 i carnieri massimi prelevabili annualmente da ogni cacciatore in azione nell'area di pre-parco, con l'esclusione dell'A.F.V. San Silvestro, per quanto attiene alla fauna cosiddetta stanziale, nei territori interessati dalla convenzione di cui all'art. 13 del presente regolamento, saranno i seguenti:
 - Lepre: 8 capi
 - Fagiano: 15 capi
 - Pernice rossa: 4 capi

Art. 8 Titolo di accesso

1. Per il riconoscimento ed il controllo dei cacciatori di cui all'Art. 4, comma 4 è previsto il rilascio di apposito tesserino da parte del Consorzio di Gestione del Parco. Tale tesserino riporterà, con l'esclusione di quelli non nominativi impiegati nell'A.F.V. San Silvestro, oltre ai dati personali del cacciatore al quale è stato rilasciato, anche un modulo sul quale il cacciatore, prima dell'inizio della propria attività, dovrà riportare in modo indelebile la data nella quale si troverà ad operare.
2. Sarà cura del cacciatore annotare sul tesserino rilasciato dall'Ente Parco il numero dei capi di selvaggina abbattuti, specie per specie. Copia del tesserino regionale e originale di quello rilasciato dal Parco, compilati in tutte le loro parti, dovranno essere consegnati all'Ente Parco al termine della stagione venatoria e comunque entro e non oltre 30 giorni dal termine della stessa. La mancata riconsegna del tesserino del Parco precluderà per un'annata venatoria l'accesso venatorio all'area di pre-Parco.
3. Al fine di garantire la priorità di cui all'art. 4, comma 3 e la densità venatoria massima ammissibile di cui all'art. 4, comma 2, a partire dalla data da stabilirsi annualmente mediante determina dirigenziale per la distribuzione dei tesserini di cui al comma 1 del presente articolo e per i successivi 30 giorni, potranno acquisire tale titolo di riconoscimento solo cacciatori residenti anagraficamente nel territorio dei comuni di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi. Nel caso in cui allo scadere dei citati 30 giorni non fossero stati distribuiti tutti i tesserini disponibili, quelli residuali potranno essere ceduti a cacciatori residenti altrove secondo le seguenti priorità e tempi:

- dal 31° al 37° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini a proprietari di terreni all'interno dell'area protetta con superficie superiore ai 3 ha;
 - dal 38° al 44° giorno dopo l'inizio della distribuzione dei tesserini a proprietari di immobili all'interno dell'area protetta
4. La proprietà dei terreni e degli immobili di cui alle lettere "a" e "b" del presente comma dovrà essere dichiarata dai richiedenti all'atto del ritiro del tesserino del Parco mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
 5. Tali dichiarazioni saranno sottoposte a controllo a campione dall'Ente Parco ed eventuali dichiarazioni false e mendaci saranno sanzionate a termine di Legge in base all'Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.
 6. Per la caccia di selezione al capriolo, al cervo e al cinghiale, il Parco inizierà la distribuzione dei tesserini per l'attività venatoria nel territorio di competenza indipendentemente dai termini indicati al punto 3 del presente articolo. Tali tesserini, essendo dedicati alla caccia di selezione, non andranno a far parte dei 181 sopra citati.

Art. 9 Aziende Faunistico Venatorie

1. Dall'adozione del P.T.P. non è consentita l'istituzione di nuove Aziende Faunistico Venatorie nel territorio del Parco e del pre-Parco.
2. L'Azienda Faunistico Venatoria "San Silvestro", ricadente nell'area di pre-Parco, dovrà attenersi per la gestione delle proprie attività venatorie al presente Regolamento. Per quanto concerne l'accesso, vale il disposto al comma 9 dell'Art. 43 L.R. 8/94, fermo restando che i cacciatori dovranno essere muniti dell'apposito tesserino di cui al comma 1 dell'Art. 8. Tali tesserini potranno essere richiesti dal concessionario dell' Azienda Faunistico Venatoria nel numero massimo di 20 per ogni annata venatoria.
3. Alla scadenza della concessione rilasciata dalla Provincia, l'Ente Parco esprimerà un parere sul rinnovo di tale concessione.
4. Al termine di ogni stagione venatoria il concessionario dell'AFV San Silvestro dovrà consegnare all'Ente Parco copia dei registri di caccia in girata e un elenco delle specie oggetto di abbattimento con i relativi prelievi.

Art. 10 Controllo e vigilanza

1. L'Ente di Gestione del Parco collabora al coordinamento della vigilanza faunistico venatoria con la Provincia e con l'A.T.C. ai sensi dell'Art. 59 della LR. n. 8/94 anche tramite apposita convenzione,
2. Il tesserino di cui al comma 1 dell'art. 8, la licenza di caccia, il tesserino regionale, il titolo di accesso all'A.T.C. B03, e l'assicurazione, dovranno essere esibiti a semplice richiesta del personale di vigilanza

Art. 11 Divieto di immissioni

1. E' vietato effettuare qualsiasi tipo di immissione di fauna in libert  (compresi reintroduzioni e ripopolamenti anche di specie autoctone) salvo quanto previsto da specifici piani e programmi predisposti ed attuati direttamente del Consorzio di gestione del Parco, nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.
2. Nell'A.F.V. San Silvestro potranno effettuarsi immissioni di specie gestionali a carattere stanziale solo se autorizzate dalla Provincia di Bologna e nel rispetto delle specie cacciabili previste dal presente regolamento.

Art. 12 Sanzioni

1. Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano le sanzioni di cui all'art. 30, 31 e 32 della L. 157/92, all'art 61 della L.R. 8/94 e all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 1 del 27 maggio 2008 nonch  le norme di cui all'art 60 della L.R. n. 6/05 e del regolamento generale attuativo del Piano territoriale del Parco. Per le procedure di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della L. 24 Novembre 1981 n. 689 e della L.R. 28 Aprile 1984 n. 21.
2. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:
 - Nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria in giornate o in orari in cui tale attivit  non   ammessa,   applicata una sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00;
 - Nel caso in cui un cacciatore venga colto in azione venatoria nelle zone di parco (zona B e zona C) dove tale attivit  non   ammessa,   applicata una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00;

Art. 13 Convenzione con l'A.T.C. BO3

1. Al fine di una corretta gestione della fauna nell'area di pre-Parco l'A.T.C. competente provveder  agli interventi previsti dall'Art. 33, comma 1, della L.R. 8/94, secondo modalit  da definirsi con apposita convenzione stipulata con l'Ente del Parco.
2. La Convenzione sar  stipulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. 8/94 e s.m. e degli artt.35, 36, 37 e 38 della L.R. 6/05
3. I proventi dei capi di cervo, daino e capriolo prelevati in caccia di selezione andranno a favore dell'ATC BO3.
4. La convenzione con l'ATC BO3 dovr  prevedere la possibilit , per i cacciatori aventi residenza venatoria nell'ATB BO2, anche se anagraficamente residenti nei comuni di Monzuno, Marzabotto e Grizzana, e quindi dotati del tesserino dell'ATC BO2, di poter esercitare la caccia alla selvaggina stanziale nel territorio del pre-parco del Parco Storico di Monte Sole senza l'obbligo di doversi dotare anche del tesserino dell'ATC BO3.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento - stante l'urgenza - secondo quanto previsto e consentito dal 2° comma dell'art. 85 dello Statuto Provinciale, entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'inizio della pubblicazione all'albo pretorio provinciale.